

# Casistica, anomalie, depositi telematici e notifiche a mezzo pec

*Webinar 10.03.2022*

*Avv. Andrea Deangeli*

*Foro di Rimini*



**Camera Civile**

di Como

aderente all'Unione Nazionale Delle Camere Civili



# Gli argomenti trattati....

- 1. Procura alle liti nell'emergenza Covid -19;
- 2. Sottoscrizione dell'atto da parte di due difensori;
- 3. Anomalie ed errori nel deposito telematico e conseguenze;
  - 3.1 Deposito atto in formato non consentito.
  - 3.2 Deposito atto in registro errato.
  - 3.3 Illegittimo il rifiuto dell'accettazione del deposito da parte cancelleria.
    - Anomalie nel deposito telematico e possibili rimedi - Giurisprudenza di legittimità e merito
- 4. La notifica PEC con allegato illeggibile o priva di allegati;
- 5. Notificazioni PEC e firma digitale;

# 1 Procura alle liti nell'emergenza Covid -19. c.d. «Procura a distanza»

- **Il quesito** E' ancora possibile il rilascio della procura alle liti con modalità a distanza?
- Il rilascio della procura alle liti con modalità a distanza è stato prevista a far data dal 17 marzo 2020 dal **comma 20-ter dell'art. 83** del **d.l. n. 18/2020** del 17 marzo 2020 (cd. decreto «Cura Italia») convertito con **l. n. 27/2020**.
- Detto comma prevedeva testualmente che *“Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da Covid-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., se e' congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia”*

- Tale norma, a differenza di altre previste dalla legislazione emergenziale, non è stata oggetto di specifica proroga tuttavia, mentre per tutte le norme processuali previste nell'art. 83 veniva indicata una data finale di applicazione, per il comma 20-ter non vi è una data definita.
- Ne consegue, che pur essendo in dottrina controversa l'attuale applicabilità del comma 20-ter, a parere di chi scrive la locuzione “fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da Covid-19” lascia intendere che detta norma è applicabile fino a quando resteranno in vigore quelle norme emergenziali che, seppur meno stringenti rispetto al cd. lockdown di marzo e aprile 2020, limitano o quantomeno sconsigliano gli spostamenti evitabili.

- Pertanto, la norma introdotta dal comma 20-ter, ha consentito\consentirà di conferire la procura alle liti senza la necessità di un incontro fisico tra avvocato e cliente fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (che è sicuramente sopravvissuto fino al **30 aprile 2021** ex art. 1 del d.l. n. 2/21, ma non dopo tale data) tant'è che sul sito **normattiva.it** l'art. 20 ter risulta espressamente abrogato dal D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108



# Proroga fino al 31.03.2022?

- Secondo altri autori con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante la "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19«, il rilascio a distanza della procura alle liti sarebbe ancora possibile fino al 31.03.2022.

● **PRUDENZA!!**

## 2. Sottoscrizione dell'atto da parte di due difensori.

### I quesiti

1. In caso di deposito di un ricorso per separazione/divorzio congiunto con l'assistenza di due avvocati distinti, con due procure distinte, qualora poi l'atto deve essere **NECESSARIAMENTE** depositato telematicamente da un solo avvocato come può essere aggiunta la firma digitale sul ricorso e sulla procura da parte dell'avvocato non depositante?
2. Come si concilia la circostanza che il ricorso debba essere PDF nativo con la necessità di doverlo scansionare data la firma autografa dei clienti?

- In tutti i casi in cui sia necessario depositare telematicamente ad esempio un ricorso per separazione\divorzio congiunto (ricorso congiunto ex art 337 ter, comma 4, c.c. per la regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli nati da coppie non sposate) occorre tener presente innanzi tutto che i coniugi non potranno essere inseriti entrambi come attori e dovranno essere quindi inseriti necessariamente uno come attore e l'altro come convenuto. In alcuni redattori vi è la voce ricorrente\resistente che può essere una valida alternativa .
- Per quanto riguarda la doppia firma si precisa che tutti i file che richiedono la sottoscrizione multipla dovranno essere firmati da un avvocato al di fuori del redattore preferibilmente con firma PAdES, mentre l'avvocato depositante apporrà la propria firma all'interno del redattore .
- Infatti a causa delle limitazioni imposte dell'articolo 13 delle specifiche tecniche del pct non è consentita l'allegazione di un documento sottoscritto con una doppia firma CAdES con conseguente estensione del file .pdf.p7m.p7m



# Sottoscrizione due difensori

## passo..... passo

- Un difensore riceverà il ricorso congiunto in formato pdf, lo sottoscriverà con firma PAdES e lo invierà al collega che effettuerà il deposito unitamente alla procura sottoscritta dal proprio cliente in suo favore e da questi autenticata con l'apposizione della firma “cartacea, successivamente scansionata e firmata digitalmente, non importa se in formato CAdES o PAdES.
- L'avvocato depositante effettuerà il deposito del ricorso firmando in formato CAdES nell'ambito della procedura prevista dal proprio redattore.
- La busta telematica conterrà quindi come atto principale il ricorso firmato da entrambi (una firma PAdES ed una CAdES), la procura del cliente dell'avvocato che effettuerà il deposito, come allegati semplici la procura dell'avvocato non depositante (anche in formato PAdES), i documenti allegati, nota di iscrizione e ricevuta di pagamento del CU)

- Agendo secondo le presenti istruzioni il sistema consentirà la spedizione della busta regolarmente e non si verificheranno errori nei controlli automatici che si presenterebbero invece se si fosse depositato un documento munito di una duplice firma in formato CAdES.
- Quanto invece all'allegazione del ricorso sottoscritto con firma autografa da entrambi i coniugi, fermo restando l'obbligo di allegare come altro principale il ricorso in formato PDF testuale e come sopra firmato digitalmente, si **potrà\doavrà** depositare la scansione del ricorso con la firma delle parti come allegato semplice e procedere all'attestazione di conformità ai sensi dell'articolo 16 decies e 16 undecies del d.l. 179/2012

# Separazioni consensuali e divorzi congiunti al tempi del Covid 19

- IL decreto legge n. 228/2021, c.d. «decreto mille proroghe», pubblicato sulla G.U. il 31.12.2021, all'art. 16, prevede la proroga delle disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare, già fatte oggetto della legislazione emergenziale.
- In particolare, sono prorogate al **31 dicembre 2022** *“le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale”*.
- E' altresì prorogata la norma che consente di tenere le udienze di **separazione consensuale** e quelle di **divorzio congiunto** mediante trattazione scritta (*“...note scritte di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34... nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare”*).

- La stessa giurisprudenza di Cassazione (sentenza n. 34/2008) ha affermato la non indispensabilità del tentativo di conciliazione ogni volta che non se ne ravvisi la necessità, "per la volontà manifestata dalla parte non comparsa di non opporsi alla richiesta di separazione".
- Pertanto, almeno 15 gg prima della c.d. udienza virtuale, i difensori dovranno trasmettere per via telematica al Presidente una **dichiarazione sottoscritta dalle parti** (e loro trasmessa, anche via posta ordinaria o via mail, in quest'ultimo caso scannerizzata) che dichiarano: di non volersi conciliare (solo in caso di separazione e divorzio); di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza e di aver aderito liberamente alla rinuncia alla presenza fisica; di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.
- Solo a seguito di tale espressa manifestazione di volontà sarà possibile conseguire l'omologa (nel caso di separazione), la sentenza (nel caso di divorzio congiunto) o il decreto collegiale (nelle altre ipotesi es ricorso ex art 337 ter, comma 4, c.c. ), previa trasmissione telematica per il parere al PM.
- Il deposito della scansione del ricorso congiunto sottoscritto analogicamente dai coniugi o coppia di fatto è vieppiù importante in questo contesto storico laddove costituisce la prova unica dell'accordo in quanto l'udienza di comparizione (e la conferma di quelle condizioni che di regola si otteneva) sarà sostituita dalla dichiarazione di persistenza della volontà da parte dei difensori

# 3. Anomalie ed errori nel deposito telematico e conseguenze

**3.1 Deposito atto in formato non consentito.**

**3.2 Deposito atto in registro errato.**

**3.3 Illegittimo il rifiuto dell'accettazione del deposito da parte cancelleria.**

**Anomalie nel deposito telematico e possibili rimedi - Giurisprudenza di legittimità e merito.**

## 3. 1 Tribunale Milano sentenza n. 1432 del 03.02.2016

### Deposito atto in formato non consentito.

- Mera irregolarità delle regole tecniche e specifiche tecniche che non prevedono sanzione. Raggiungimento dello scopo. Ammissibilità
- Il caso trattato dal Tribunale di Milano con la sentenza 1432.2016 riguarda l'eccepita (in replica) inammissibilità della comparsa conclusionale depositata da controparte in un file immagine (tramite quindi l'uso dello scanner dall'originale cartaceo) in luogo del pdf nativo.



- Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 3 febbraio 2016, nel premettere che *“in materia di processo civile telematico, in virtù delle regole previste dalla normativa tecnica, l’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario, deve essere in formato PDF”* e che *“conseguentemente, non è ammessa la scansione di immagini”* in quanto *“l’atto non può essere costituito dalla scansione di un atto originariamente cartaceo dovendo consistere necessariamente in un atto nativo digitale, ossia un documento .pdf testuale e non un documento .pdf immagine”*, ritiene che, non essendoci ad oggi, tanto nella normativa primaria di riferimento quanto in quella secondaria, la **previsione di sanzione** nel caso di inosservanza delle **regole tecniche** (art 11 del D.M. 44.2011) e **specifiche tecniche del PCT** ( art 12 del provvedimento DGSIA del 16.04.2014), *“l’inosservanza della normativa tecnica costituisce una **mera irregolarità** ... sanabile per effetto della successiva regolarizzazione o in ogni caso per effetto del raggiungimento dello scopo”* e ciò anche *“in applicazione del principio consolidato affermato in più occasioni dalla Suprema Corte a partire dalla sentenza a sezioni unite n. 7665 del 2016 in relazione a fattispecie diverse (es. notifiche telematiche), ma accumulate dalla mancanza del rispetto di forme processuali non espressamente sanzionate”*.

- Evidenzia poi il Tribunale che “lo scopo dell’atto processuale, ancorché telematico, è e rimane quello di consentire lo svolgimento del processo e l’esercizio del diritto di difesa e, quindi, deve ritenersi raggiunto tutte le volte in cui l’atto perviene a conoscenza del Giudice e della controparte; ciò accade una volta che l’atto depositato telematicamente, anche se non rispondente alle norme tecniche, viene accettato dalla cancelleria e inserito dal sistema nel fascicolo processuale telematico. E’, infatti, visibile e leggibile dal Giudice e dalle parti ed ha, quindi, certamente raggiunto il suo scopo primario. **La funzione propria e primaria delle regole tecniche è quella di assicurare la gestione informatica dei sistemi del PCT. e non tanto e non solo quella di garantire la navigabilità degli atti da parte del Giudice e delle parti**
- Si impone, quindi, certamente la **necessità di una regolarizzazione** dell’atto depositato telematicamente che non rispetta la normativa tecnica attraverso un ordine del Giudice, in analogia a tutte le ulteriori ipotesi previste dal codice di procedura civile in cui si consente la regolarizzazione (ad esempio la disciplina di cui all’art. 182 c.p.c), proprio al fine di assicurare una corretta implementazione del fascicolo informatico e del funzionamento del sistema del PCT, **tutte le volte in cui la regolarizzazione consente contemporaneamente la prosecuzione del giudizio**, non essendovi alcuna lesione del diritto di difesa, dato che l’atto è comunque già disponibile alla parte e tenendo conto, però, che le esigenze e le necessità dello strumento informatico non possono pregiudicare, in assenza di una norma di legge, il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, tutte le volte in cui non sussiste una lesione del diritto di difesa

# Non necessità di regolarizzazione...

- *Nel caso degli atti processuali conclusivi (comparsa conclusionale) avendo gli stessi raggiunto lo scopo loro proprio essendo visibili e conoscibili dal Giudice e dalle parti cui è consentito pienamente l'esercizio del diritto di difesa (tanto è vero che in sede di replica si è eccepito l'inammissibilità della difesa avversaria), **la remissione della causa sul ruolo, per consentire una regolarizzazione funzionale ad uno scopo diverso da quello primario dell'atto processuale che è consentire lo svolgimento del processo e l'esercizio del diritto di difesa, si traduce in una violazione del principio della ragionevole durata del processo. inammissibile in mancanza di una esplicita statuizione normativa".***

# 3. 2 Tribunale Bologna decreto

04.07.2016

- **Deposito atto in registro errato** – inammissibilità. No remissione in termini. Rilievi critici alla decisione.

## La Massima

- Il deposito telematico di un atto in un registro sbagliato (fallimenti invece che contenzioso) non è idoneo ad integrare una valida instaurazione del rapporto processuale, e non esclude quindi la tardività del deposito nel registro corretto, quando questo sia successivo alla scadenza del termine perentorio stabilito dalla legge.

## Il caso

- A seguito della comunicazione del **decreto di esecutività dello stato passivo**, una **opposizione** viene depositata in via telematica il trentesimo giorno successivo, ultimo giorno utile per la proposizione del gravame.
- **Evidentemente per errore, il deposito viene però indirizzato al registro fallimenti, invece che al registro contenzioso.** Il deposito, proprio a causa di tale errore, non viene accettato dal sistema, e il giorno successivo la parte provvede ad un nuovo invio, questa volta nel registro corretto. La curatela si costituisce, e in via preliminare, per quanto rileva in questa sede, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per inosservanza del termine decadenziale di trenta giorni previsto dalla legge. Il Tribunale accoglie la tesi difensiva della curatela, dichiarando l'inammissibilità del ricorso.

- **La questione.**

La questione controversa, in sostanza, si incentra sulle **conseguenze processuali del deposito telematico errato, in questo specifico caso conseguente all'invio dell'atto con l'indicazione di un registro diverso rispetto a quello corretto.**

- Occorre premettere che come chiarito dalla **Circolare del ministero della Giustizia 23 ottobre 2015** «nell'ipotesi di iscrizione di una causa in un registro diverso da quello di pertinenza all'interno dello stesso ufficio (ad esempio nel caso in cui una causa di lavoro venga erroneamente iscritta al ruolo civile), **il sistema informatico non consente** ancora il trasferimento del fascicolo telematico dall'uno all'altro registro»



- Il punto di partenza per una **lettura critica** del provvedimento in commento non può che essere rappresentato dal dato normativo.
- Nella specie, l'art. 14, comma 7, Provvedimento DGSIA 16 aprile 2014 (in G.U. n. 99 del 30 aprile 2014, come risultante anche per effetto degli aggiornamenti successivi), prevede che **il gestore dei servizi telematici effettui i controlli automatici (formali) (PER INTENDERCI LA TERZA PEC CHE PERVIENE NEI DEPOSITI TELEMATICI) sulla busta telematica con la quale viene effettuato il deposito degli atti**, a mezzo dello strumento telematico. Le possibili anomalie all'esito dell'elaborazione della busta telematica sono codificate secondo tre distinte tipologie.
- La prima è quella c.d. **WARN (WARNING)**. **Si tratta di una anomalia non bloccante**, relativa a segnalazioni tipicamente di carattere giuridico (es. procura mancante);
- la seconda è quella c.d. **ERROR**. **Si tratta in questo caso di una anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell'ufficio ricevente**, che può decidere di intervenire forzando l'accettazione o rifiutando il deposito (ad esempio, si tratta dei casi nei quali il certificato di firma non sia valido, o il mittente non sia firmatario dell'atto, numero di ruolo non indicato, o di numero di ruolo non esistente nel registro di Cancelleria, o ancora di firmatario dell'atto non costituito parte in causa).
- la terza è quella **FATAL**. **Si tratta in questo caso di una eccezione non gestita o non gestibile** (ad esempio risulta impossibile decifrare la busta depositata, o mancano nella busta elementi fondamentali per l'elaborazione – es. **mancanza dell'atto principale**)

- La questione è stata affrontata anche nella **Circolare del Ministero della Giustizia 23 ottobre 2015, che al punto 7** prevede che «Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno dunque, ove possibile, accettare il deposito, avendo tuttavia cura di segnalare al giudice ogni informazione utile in ordine all'anomalia riscontrata».
- Ora, ed anche a prescindere dalla valenza del provvedimento DGSIA e della Circolare ministeriale nell'ambito del sistema di gerarchia delle fonti, resta il fatto per il quale salvo che un errore non sia gestibile dal sistema (ad esempio perché manchi l'atto giudiziario indicato nell'indice della busta, che rappresenta uno degli errori qualificati come FATAL o un documento in formato non visibile e non gestibile dalla cancelleria), in tutti gli altri casi (WARN o ERROR) non potrebbe attribuirsi alla Cancelleria il potere di accettare o rifiutare un atto processuale. *Il discrimine tra accettazione e rifiuto, non può allora che rispondere a meri profili di possibilità tecnica, rimanendo ogni altra valutazione di spettanza del giudice.*

- Nel caso trattato dal Tribunale di Bologna, il depositante ha provveduto a rinnovare l'invio, il giorno successivo alla scadenza del termine per la proposizione dell'opposizione a stato passivo, dopo aver preso atto che l'invio precedente era risultato errato e la busta rifiutata dalla cancelleria.
- Sembra, dalla lettura del decreto, che la mancata accettazione sia stata segnalata nell'ambito dei controlli automatici («mancata accettazione del predetto deposito da parte del sistema telematico in ragione dell'erroneità del registro di riferimento (“fallimenti” anziché “contenzioso”)» e poi definitivamente confermata dalla cancelleria che ha rifiutato il deposito perché avvenuto in registro errato.
- Per quanto l'errore che ci occupa, come visto, non impedirebbe l'accettazione da parte della Cancelleria, salve le ulteriori valutazioni del giudice, si tratta allora di decidere il rilievo da dare al primo invio, rispetto alla tempestività del ricorso. In altre parole, si tratta di decidere se il rispetto del termine per l'impugnazione, da parte del depositante, debba essere valutato rispetto al primo invio, ancorché errato, come si ritiene, ovvero se rispetto al secondo invio, emendato dell'errore, come stabilito nel decreto in commento.

- Se da un punto di vista formale deve prendersi atto dell'assenza di qualunque previsione normativa, che colleghi all'errore o alla omissione della indicazione del numero di ruolo o del registro, una sanzione processuale, da un punto di vista sostanziale deve non di meno rilevarsi come a tale condotta del depositante non consegua alcun reale pregiudizio al diritto di difesa della controparte.
- E men che meno potrebbero rilevarsi profili incidenti sul ruolo processuale del giudice.

### 3.2.1 Tribunale di Rimini – sez lavoro

Dott. Ardigò – ordinanza 12.12.2016 (RG 266\2016) confermata con sentenza n. 143.2017

**Deposito atto in registro errato - Costituzione del resistente in registro errato (civile, anziché lavoro). Inammissibilità.**

- Il Tribunale di Rimini, citando precedenti conformi del Tribunale di Bologna del 04.07.2016 -sez impresa- (già esaminata) e Torino (ord. 11.06.2015), ritiene che il deposito in un registro errato, impedendo al Giudice di venire a conoscenza del contenuto dell'atto posto che la Cancelleria a sua volta non può forzare l'errore ascrivibile unicamente alla violazione dell'ordinaria diligenza della parte, rende il deposito inammissibile e non soggetto ad alcuna sanatoria né remissione in termini.

## 3.2.2 Cassazione civile sez. II, 11/06/2019, (ud. 19/07/2018, dep. 11/06/2019), n.15662

- In un caso di deposito di un'opposizione avverso il decreto di rigetto di una istanza per il riconoscimento di equo indennizzo per una irragionevole durata del processo (ex legge Pinto) erroneamente effettuato nel fascicolo dello stesso procedimento dove era stato emesso il provvedimento opposto, anziché nel nuovo fascicolo relativo all'opposizione, la pronuncia ha ritenuto perfezionato il deposito, “connotato da mera irregolarità quanto all'identità del fascicolo di destinazione” nonché “da raggiungimento dello scopo, consistente nel portare a conoscenza dell'ufficio di cancelleria l'avvenuto deposito”.
- Per giungere a questa soluzione, la pronuncia ha valorizzato la circostanza per cui il deposito era stato materialmente consentito dal “sistema informatico anche ministeriale” che ha generato “le relative ricevute” e ingenerato “il conseguente affidamento di completamento del deposito”, salvo poi la cancelleria rifiutare l'atto nove giorni dopo il deposito quando ormai erano decorsi i termini per l'opposizione. La decisione ha inoltre richiamato il principio di cui all'art. 156, comma 1, c.p.c. per il quale, in mancanza di sanzione espressa di nullità, tale sanzione non può essere comminata e attività processuali che si discostano dal relativo modello legale sono meramente irregolari.
- La pronuncia ha quindi evidenziato che, diversamente da quanto verificatosi in concreto, la cancelleria non avrebbe dovuto rifiutare l'atto depositato, ma semmai invitare alla regolarizzazione, e il giudice competente a fronte dell'erroneo della cancelleria, avrebbe dovuto valutare la sussistenza dei presupposti della rimessione in termini.



### 3.2.3 Cassazione civile sez. II, 03/05/2019, n.11726

- In un caso analogo a quello che precede (deposito dell'opposizione nello stesso procedimento relativo al provvedimento opposto), la pronuncia ha ritenuto ritualmente proposta l'opposizione osservando tra l'altro che il perfezionamento del deposito telematico, coincidente con il rilascio della ricevuta di avvenuta consegna di cui all'art. 16-bis, comma 7, del d.l. 179/2012 (c.d. II PEC «ACCETTAZIONE»), risponde all'obiettivo “di prevenire il rischio di ritardi o decadenze incolpevoli a carico della parte per cause alla medesima non imputabili, che possano ricondursi agli eventuali ritardi nella lavorazione degli atti oggetto di invio telematico da parte della cancelleria” in un contesto nel quale “tale rischio non si pone nel caso di tradizionale deposito cartaceo, posto che la ricezione dell'atto da parte della cancelleria implica la contestuale iscrizione a ruolo; ciò potrebbe non verificarsi, invece, nel caso di deposito telematico, non essendovi necessaria coincidenza cronologica tra l'attività compiuta dalla parte e la successiva lavorazione dell'atto ad opera del personale di cancelleria”.

### 3.2.4 Cassazione civile, sez. VI, 23 Luglio 2021, n. 21249

- Il reclamo avverso la sentenza di fallimento deve intendersi proposto nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia (c.d. II PEC «ACCETTAZIONE»), non assumendo alcun rilievo la circostanza che, all'esito dei controlli manuali di accettazione della busta telematica, l'atto sia stato rifiutato, in quanto inviato ad un ufficio di cancelleria (contenzioso civile) diverso da quello competente (volontaria giurisdizione) per l'iscrizione a ruolo, a condizione che la procedura sia stata ripresa e condotta a buon fine mediante l'invio della busta all'ufficio competente, che l'abbia accettata

### 3.3 Tribunale Torino ordinanza 13.05.2016

- Deposito atto in fascicolo errato – Ammissibilità
- E' del Tribunale di Torino la decisione assunta in data 13/5/2016 ed afferente a fattispecie non nuova presso quell'autorità: l'errata indicazione del numero di ruolo (**indicazione di numero giusto ma anno errato**) verificatosi nella fase della compilazione della busta telematica e determinante il rifiuto da parte della cancelleria.

- L'esame del caso è affidato al dott. Marco Ciccarelli, magistrato attento studioso del PCT e quindi altrettanto preciso nella considerazione di alcuni dei profili che interessano la vicenda.
- Rileva il magistrato che “*...accettazione non costituisce deposito, ma mero inserimento dell'atto nel fascicolo telematico*”, ed ancora che “*...anomalie che bloccano l'inserimento nel fascicolo, derivanti da errori “non gravi” (quali “..errori materiali o di svista...”)* non possono travolgere *retroattivamente il deposito*”.
- Se nel sistema dei depositi cartacei detti errori non gravi non avrebbero certamente determinato alcuna conseguenza, nell'ambito del processo telematico ben avrebbero potuto legittimare uno stato di sospensione piuttosto che di definitivo rifiuto.
- Da questi presupposti scaturisce l'ordine, diretto alla cancelleria, di accettare il deposito della comparsa seppur contenente l'errata indicazione del numero di ruolo (nel caso di specie riguardante l'anno di riferimento).

## 3.3.2 - Tribunale di Locri ordinanza 12.07.2016 (firma scaduta – richiesta deposito cartaceo – inammissibilità)

### **La Massima**

- Il fatto che la firma digitale del legale della parte non sia funzionante non può costituire un motivo valido per l'autorizzazione al deposito cartaceo che, pertanto, sarà inammissibile e/o comunque irricevibile.

## Il caso

- Nel caso di specie, parte attrice ha provveduto a depositare le seconde memorie *ex art. 183, comma 6, c.p.c. in via cartacea*, senza – quindi – utilizzare lo strumento digitale per la trasmissione del documento.
- Tale scelta veniva operata a causa di un **asserito malfunzionamento del dispositivo di firma digitale** di cui, il Difensore della parte, si accorgeva solo l'ultimo giorno utile per il deposito della memoria. Sempre nella medesima memoria, poi, l'Avvocato di parte attrice inseriva istanza di autorizzazione al deposito cartaceo.
- Parte convenuta, all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori, eccepiva l'irritualità del deposito cartaceo effettuato da controparte.
- Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta a detta udienza, dichiarava «inammissibile e/o irricevibile la memoria art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. con i documenti allegati, depositata in modalità cartacea il 30 novembre 2015 dell'attrice (...), con conseguente decadenza della stessa dalle richieste istruttorie in essa contenute».



# I principio

- *In primis il Tribunale di Locri analizza, anche e soprattutto a livello letterale, la prima parte dell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012: «Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite **ha luogo esclusivamente con modalità telematiche**, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».*
- Ad avviso del Tribunale calabrese l'avverbio “**esclusivamente**”, **utilizzato a dal legislatore nel testo dell'articolo** appena citato, porta all'inevitabile inammissibilità e/o irricevibilità dell'atto giudiziario che, pur rientrando all'interno dell'obbligo di trasmissione telematica, venga depositato in forma cartacea.

# Il principio

- Il Tribunale di Locri ha ritenuto non ammissibile e/o comunque irricevibile l'atto trasmesso con modalità cartacee in virtù del combinato disposto dell'art. 16-bis, **comma 1**, d.l. n. 179/2012 (analizzato al punto precedente) e dell'art. 16-bis, **comma 8**, d.l. n. 179/2012, che dispone: «Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche **quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti**».
- La norma in parola, quindi, consente al Giudice di autorizzare il deposito cartaceo di atti da trasmettersi obbligatoriamente in via digitale ma **solo a condizione che i sistemi informatici del dominio giustizia non sia funzionanti**.

# UNA ANALISI VELOCE DELLE DECISIONI....

- La disamina delle decisioni che precedono mettono ancora una volta in evidenza come, pur essendo trascorsi ormai alcuni anni dall'obbligo del deposito telematico di alcune tipologie di atti esteso a tutti i depositi dalla legislazione emergenziale (peraltro prorogato fino al 31.12.2022 dal D.L. 228 del 31.12.2021), **le criticità più evidenti** e rilevanti dell'attuale assetto del processo telematico **non siano solo quelle tecniche**, per le quali bisogna dare atto che molto è stato fatto per trovare idonea soluzione e altro verrà sicuramente fatto, **o quelle normative**, ma siano anche e soprattutto **quelle umane** la cui “presenza” si riscontra, purtroppo, non solo negli avvocati ma anche nei funzionari di cancelleria (alle prese con le croniche riduzioni di organico) e nei magistrati.
- Fatta questa doverosa premessa si rileva come dalle decisioni già esaminate sia di merito che di legittimità si percepisca un diffuso atteggiamento tendenzialmente volto a salvare e superare il mancato rispetto di alcuni formalismi introdotti nel processo civile con l'avvento del processo telematico e come quindi si stia idealmente “seguendo” la via AUTOREVOLMENTE tracciata dalle SEZIONI UNITE della Corte di Cassazione con la decisione n. 7665/2016.

- Nella citata sentenza la S.C. -pur riguardante la L. 53.1994 e quindi la materia di notifiche in proprio degli avvocati effettuate tramite PEC- ha stabilito il principio che *“la nullità (della notifica) non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario..”* e che *“...è inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte...”*
- Ben venga quindi questo tipo di atteggiamento c.d. “salvifico” di depositi “viziati”, sicuramente condivisibile, ma è opportuno e necessario che lo stesso venga recepito nella giusta maniera affinché non si pensi che lo stesso sia un invito (indirettamente) rivolto ai protagonisti del processo ad astenersi dalla conoscenza e dall’applicazione delle norme (procedurali e tecniche) soprattutto considerando che negli eventuali e ulteriori gradi di giudizio **la giurisprudenza potrebbe mutare orientamento.**

Corte appello Palermo, sent. n. 1774 del 08/11/2021  
Deposito telematico privo di allegati: l'onere di  
controllare la completezza del deposito spetta  
all'avvocato o al cancelliere?

- Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 13.06.2017, sull'assunto della totale mancanza della prova dei fatti oggetto della domanda, rigettava la richiesta di risarcimento del danno, a causa di asserita errata diagnosi, promossa dall'attore avverso l'A.S.L. di competenza ed il Ministero della Salute.
- La mancata prova derivava dall'assenza di documentazione che avrebbe dovuto prodursi nel termine perentorio di cui alla seconda memoria ex art 183, VI comma, cpc e che non risultava prodotta, benchè richiamata nel corpo della memoria stessa ritualmente depositata.

- L'attore proponeva ricorso alla Corte d'Appello di Palermo evidenziando che il Giudice di prime cure aveva errato nel riconoscere a lui imputabile il mancato inserimento nel fascicolo informatico della documentazione a sostegno della richiesta di risarcimento del danno che avrebbe dovuto essere prodotta con la seconda memoria istruttoria
- 
- Secondo la tesi difensiva prospettata dall'Avvocato dell'attore., infatti, la responsabilità era da ascrivere unicamente al Cancelliere dell'Ufficio preposto alla ricezione dell'atto: egli, infatti, effettuando l'accettazione del deposito, in violazione dell'[art. 74 disp. att. c.p.c.](#), avrebbe certificato la produzione di documenti che non erano contenuti nel fascicolo informatico a causa della mancata ed erronea allegazione ad opera del difensore.
- Il funzionario dell'Ufficio competente alla ricezione avrebbe dovuto, secondo quanto prospettato dalla Difesa, rifiutare il deposito, così permettendo all'Avvocato di accorgersi dell'errore ed eseguire il deposito omesso.
- 
- La Corte d'Appello di Palermo nel rigettare l'appello preliminarmente rileva che il citato [art. 74 disp. att. c.p.c.](#), che al comma 4 prescrive la sottoscrizione del fascicolo ad opera del Cancelliere ogni volta che vengano inseriti atti o documenti a seguito della verifica della regolarità di questi ultimi, non risulta applicabile al deposito telematico di atti o documenti ma esclusivamente nell'ipotesi di deposito analogico.



- Il Giudice di secondo grado evidenzia infatti che le regole tecniche del Processo Civile Telematico non prevedono l'inserimento di atti e documenti nel fascicolo di parte: questi ultimi vengono raccolti automaticamente e senza possibilità di alcun intervento da parte della cancelleria nell'equivalente del fascicolo d'Ufficio cartaceo ossia nell'**unico fascicolo informatico** tenuto presso il registro elettronico di cancelleria.
- A tale affievolimento dell'aggravio di verifica in capo al Cancelliere corrisponde un accrescimento del dovere di autoresponsabilità dell'avvocato che, oltre a dover verificare che la copia prodotta in via telematica sia completa, comprensibile e conforme alle norme processuali e tecniche, deve anche riscontrare la **completezza del fascicolo** nonché la **regolarità del deposito** di atti e documenti.
- Diretta conseguenza è quindi la **responsabilità in capo alla parte che intendeva valersi dei documenti erroneamente omessi** e, per l'effetto il rigetto della domanda diretta all'ammissione, per la prima volta in secondo grado, dei documenti che l'Avvocato di M.B. non aveva allegato con il deposito della memoria ex **art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c.**: non risulta infatti soddisfatto il requisito di eccezionalità previsto dall'**art. 345 c.p.c.**, a mente del quale possono essere prodotti nuovi documenti in grado di Appello solo se la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per cause ad essa non imputabili.

## 4. La notifica PEC con allegato illeggibile o priva di allegati

- **Il Quesito**
- Ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, è efficace la notifica via PEC della sentenza laddove gli allegati al messaggio PEC siano illeggibili?
- Come deve comportarsi il destinatario della notifica in questa situazione?

- **Il caso**
- Una sentenza veniva notificata via PEC ai fini del decorso del termine breve di impugnazione. Il destinatario della notificazione impugnava la sentenza entro il termine lungo di impugnazione.
- A fronte dell'eccezione di tardività dell'impugnazione, la parte impugnante evidenziava che gli allegati al messaggio PEC risultavano illeggibili, talchè la notificazione via PEC non avrebbe potuto far decorrere il termine breve di impugnazione.

# Cass. civ., 28 maggio 2021 n. 15001

- Richiamandosi a precedenti giurisprudenziali anche non del tutto pertinenti (ad es. 31/10/2017, n.25819 - AFFERENTE ALLA MANCATA LETTURA DEL MESSAGGIO), la Corte di Cassazione con la sentenza 15001\2021 ritiene che “a fronte della documentazione comprovante l'avvenuta **accettazione** dal sistema e ricezione del messaggio di **consegna**, l'onere della prova della **disfunzione del sistema gravi sulla parte che contesta la regolarità della notificazione**”.

- Sulla base poi di un **principio** formatosi in materia di notificazione telematica, secondo il quale, in caso di ricezione di messaggio PEC i cui allegati risultino in tutto o in parte illeggibili, “spetta al destinatario, in **un'ottica collaborativa**, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telematico", la Corte ritiene efficace la notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine breve di impugnazione.
- Su questa base, considera l'impugnazione tardiva e pertanto inammissibile.

Cassazione civile sez. III, 31/10/2017, n.25819

## Notifiche a mezzo PEC e oneri di collaborazione

- La semplice verifica dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, ad una determinata data ed ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica. L'eventuale mancata lettura dello stesso da parte del difensore per eventuale malfunzionamento del proprio computer andrebbe imputato a mancanza di diligenza del difensore che nell'adempimento del proprio mandato è tenuto a dotarsi dei necessari strumenti informatici e a controllarne l'efficienza.



Cassazione civile sez. lav., 21/08/2019, n.21560  
**Allegato alla PEC non apribile: il destinatario deve informare il mittente incolpevole**

- Nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della pec e di consegna della stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c. Spetta quindi al destinatario, in **un'ottica collaborativa**, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telematico (nella specie, impossibilità a visionare gli allegati).

# Cass. 20381/2017 - INESISTENZA

- In **senso difforme**, sembra invece porsi Cass. 20381/2017 nella misura in cui ha persino ritenuto **INESISTENTE** (e non semplicemente nulla) la notifica a mezzo PEC di un ricorso per cassazione in cui il file del ricorso, allegato al messaggio PEC, risultava illeggibile. La pronuncia infatti afferma che tale notifica fosse da ritenersi “*meramente tentata ma non compiuta, cioè in definitiva omessa*”.

# I principi generali....

- In questo variegato quadro giurisprudenziale, può essere utile ragionare su alcuni principi generali che regolano la notifica, in particolare individuando quale sia la **funzione della notifica** e, in caso di deviazione dal modello procedurale di riferimento o comunque in caso di anomalie in concreto verificatesi, quale sia il regime applicabile.
- In termini generali, può dirsi che scopo della notificazione è *“di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità”* (cfr. Cass., S.U. 14916/2016).

# Cassazione, Sez. Unite, 18/04/2016 n. 7665

- Secondo la Cassazione a Sezioni Unite va applicato anche alla fattispecie delle notifiche pec *“il principio, sancito in via generale dall'articolo 156, III comma, c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”*.

- Nel *dictum* della Corte, il raggiungimento dello scopo, con specifico riferimento alle notifiche via pec, esplica i propri effetti sananti ogniqualvolta venga conseguito “il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovvero sia l'indirizzo di pec”.
- E ciò in quanto “*la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione*”.

- Ne consegue l'inammissibilità dell'eccezione con la quale la parte lamenti un mero vizio procedimentale (nel caso di specie la notifica di un ricorso, regolarmente firmato digitalmente, ma in formato .doc in luogo del formato .pdf), senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale.



- Su questa base di questo autorevole precedente, sono conseguente stati ritenuti irrilevanti vizi di natura procedimentale relativi alla notificazione, *“ove l'erronea applicazione della regola processuale non abbia comportato una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione”* (Cass. 12488/2020).
- Con specifico riferimento all'ipotesi di notifica della sentenza ai fini del **decorso del termine breve di impugnazione** (l'ipotesi affrontata dalla pronuncia in commento), la giurisprudenza ha quindi ad es. ritenuto idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione anche la notifica della **copia della sentenza non autenticata**, *“stante il numerus clausus delle ipotesi di nullità della notificazione”* (Cass. 10224/2014), ovvero di **sentenza priva di alcune pagine** e ciò in quanto *“la nullità della notificazione della sentenza (per essere stata questa consegnata in copia priva di una o più pagine) può essere affermata - in difetto di una espressa comminatoria della nullità medesima - solo se il destinatario deduca e dimostri che detta incompletezza gli abbia precluso la compiuta conoscenza dell'atto e quindi abbia inciso negativamente sul pieno esercizio della facoltà di impugnazione dello stesso”* (Cass. 10488/2012).

- Il discrimine tra notifica valida e notifica invalida sembra quindi riposare secondo la giurisprudenza nell'**effettiva conoscenza o meno dell'atto notificato da parte del destinatario** e nella conseguente assenza o meno di pregiudizio al diritto di difesa dello stesso, il tutto a prescindere da eventuali difformità rispetto al modello procedurale di riferimento.
- Per quanto concerne la notificazione a mezzo PEC, sembra corretto ritenere che, una volta generate le ricevute di accettazione ed in particolare di avvenuta consegna, si possa presumere che il destinatario della notificazione conosca - o comunque sia nelle condizioni di conoscere - il contenuto della notificazione. In questo senso le caratteristiche alla base del funzionamento dei sistemi PEC sono infatti idonee, di regola, a garantire che il messaggio PEC è stato inviato dal mittente, è stato ricevuto dal destinatario e il suo contenuto non è stato alterato nel percorso tra mittente e destinatario.

- Possono tuttavia residuare ipotesi nelle quali, nonostante l'impiego dello strumento PEC, il destinatario non riesca a leggere il contenuto del messaggio telematico ed i relativi allegati (es. è stato notificato un file di collegamento all'atto di impugnazione, oppure si è verificato un errore nella firma del documento di talchè questo risulta integralmente illeggibile).
- In tali ipotesi è evidente che non possa essere assicurata la funzione che viene ricollegata alla notificazione, cioè appunto consentire al destinatario di conoscere il contenuto della notifica. Laddove ciò avvenga per **causa non imputabile al destinatario** e a condizione che di ciò il destinatario sia in grado di fornire evidenza (ad es. dimostrando che il messaggio risulta illeggibile a prescindere dallo strumento informatico utilizzato per elaborare la lettura dello stesso messaggio), la notifica dovrebbe essere ritenuta invalida ed in quanto tale improduttiva di effetti.
- Non corretto appare pretendere per queste ipotesi che il destinatario della notifica informi il mittente dell'anomalia riscontrata nella lettura della PEC, non sussistendo alcuna fonte normativa che imponga ciò: la giurisprudenza che afferma tale obbligo fa infatti riferimento solo ad una **“ottica collaborativa”**.

- Anche il richiamo ad un dovere di collaborazione appare peraltro problematico, potendo avere l'effetto di pregiudicare la posizione e la difesa del destinatario della notifica, laddove invece è principio comunemente condiviso quello per cui i precetti di buona fede e correttezza, di cui la collaborazione costituisce corollario, non impongono condotte che abbiano l'effetto di sacrificare la posizione della parte chiamata a collaborare.
- A titolo esemplificativo, si pensi proprio al caso della notifica di una sentenza ai fini del decorso del termine breve di impugnazione in cui l'allegato contenente la sentenza nella prima notifica è illeggibile, mentre, per effetto dell'informativa resa dal destinatario, il mittente effettua una nuova notifica, questa volta senza anomalie.
- In questo caso, al destinatario della notificazione sarebbe imposto di impugnare entro il termine breve di impugnazione, sacrificando così il termine lungo applicabile in assenza di valida notifica, con possibile impatto sul proprio diritto di difesa.

## Un consiglio «prudenziale» nel quadro giurisprudenziale complesso così esaminato.....

- Visto il recente autorevole precedente (Cass. 15001\2021) è bene non fermarsi alla presunta invalidità della notifica ed avvisare la controparte affinché possa provvedere a reiterare la notificazione oppure considerare comunque valida quella notificazione (naturalmente a patto che sia possibile ricostruire il contenuto dell'atto avversario, per esempio accedendo al fascicolo telematico dopo l'iscrizione a ruolo), premettere le eccezioni processuali sulla inesistenza\invalidità della notifica e tutelare il cliente nel merito, redigendo le proprie difese.

# 5 Notificazioni PEC e firma digitale

- **Quesiti**
- Quando notifico un atto o un provvedimento giudiziario a mezzo PEC devo sempre apporre la firma digitale?
- Nel caso di risposta positiva è opportuno che alleggi anche una copia non firmata dell'atto che sto notificando (cd. copia di cortesia)?
- Laddove debba allegare anche la procura alle liti dovrò necessariamente apporre la firma digitale anche su di essa?



- L'atto da notificare deve essere firmato digitalmente solo se si tratta di un atto predisposto dall'avvocato e redatto in pdf testuale «cd. nativo digitale» (come ad esempio un atto di citazione o un atto di precetto) mentre non deve essere mai firmato se si tratta di un «duplicato informatico» scaricato dal fascicolo telematico e di cui non è necessaria attestare la conformità; non deve essere necessariamente firmato se si tratta di «copia informatica» derivante da scansione o estratto dal fascicolo informatico o ricevuta in comunicazione dalla cancelleria (ma la eventuale firma apposta dall'avvocato notificante non crea alcuna irregolarità) poiché in questo caso verrà attestata la conformità nella relata di notifica redatta in pdf testuale che dovrà sempre essere munita di firma digitale.

# Copia informatica ricevuta in comunicazione dalla cancelleria

- L'art. 45 lett. b) d.l. n. 90/2014, ha modificato la formulazione dell'art. 133 c.p.c., introducendo l'obbligo di dare notizia alle parti del deposito della sentenza mediante biglietto contenente non più il solo dispositivo, ma il testo integrale della sentenza medesima (\*).
- Con il D.L. n. 83 del 27.06.2015, convertito con modifiche dalla L. n. 132 del 06.08.2015, è stato modificato l'art 16 bis, comma 9 bis, del d.l. 179\2021 per cui anche le copie informatiche degli atti processuale di parte, degli ausiliari del giudice nonché i provvedimenti di quest'ultimo trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche equivalgono all'originale, se correttamente attestata la conformità.
- (\*) Vedasi circolare Ministero Giustizia 28.10.2014 n. 10928 che impone la comunicazione del testo integrale del provvedimento

# DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 , art. 16 bis al comma 9 bis

- 9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si
- avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento
- informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.

# Copia di cortesia...anche no.

- L'inserimento di una copia di cortesia in pdf semplice non è necessario ma non certo sbagliato.
- Tuttavia qualora si voglia facilitare la lettura al destinatario ed evitare pretestuose temerarie eccezioni e certamente ben possibile farlo, sapendo comunque che si tratta di un documento privo di valore legale.
- Ed ancora attenzione nell'allegare la copia di cortesia in quanto nel caso si alleggi una copia di cortesia di un atto diverso dall'atto firmato digitalmente, si potrebbe prestare il fianco a contestazioni (quale è l'atto da considerare valido?).
- Ergo nessuna copia di cortesia «cosiddetta scortesia telematica» 😊

# Allegazione e firma della procura alle liti

- Quanto alla procura alle liti si evidenzia che a differenza di quanto accade nei depositi telematici dove è espressamente prescritta dall'articolo 83 cpc la firma digitale sulla procura scansionata, l'articolo 18, comma 5, del d.m. 44/2011, non impone la firma digitale sulla copia scansionata della procura.
- Tuttavia si consiglia prudenzialmente sempre di apporla soprattutto nei casi in cui la contestuale notifica della procura con l'atto principale a cui accede vale a dimostrare che l'avvocato ne sia munito.

- Al contrario nei procedimenti introdotti con atto di citazione sarà opportuno notificare anche la procura, anche se in realtà neppure la legge 53/94 impone che questa venga notificata.
- Tuttavia con formulazione differente dal codice di rito la legge 53/94 consente l'attività di notificazione **al solo** difensore munito di procura.
- Al fine pertanto di evitare contestazioni circa la data effettiva di conferimento del mandato che deve essere coevo o antecedente alla notifica, il metodo migliore ed allegazione della procura alla PEC inviata la controparte



# Allegazione della procura nel caso di notifica del ricorso e dell'ingiunzione di pagamento

- Ad ogni buon conto per quanto concerne i provvedimenti introdotti con ricorso si rammenta che il Tribunale di Milano con sentenza 14 gennaio 2010 ed anche recentemente la Cassazione (vedi infra) ha ritenuto non necessaria la notifica della procura poiché nessuna norma del codice di procedura lo impone
- Pertanto pur essendo la procura alle liti conferita dal cliente e requisito necessario per poter notificare a mezzo PEC in siffatti casi, ovvero in quelli introdotti con ricorso, non sarà necessario allegare la procura alle liti che potrà invece essere visionata dalla controparte mediante accesso al fascicolo informatico con apposita richiesta di visibilità.

# Cass. Ord. 27154 del 6.10.2021. Notifica ricorso e decreto ingiuntivo senza procura alle liti. Conseguenze. Validità

- Con l'ordinanza n. 27154/2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa alla necessità o meno, ai fini della validità della notifica di un decreto ingiuntivo telematico, che venga allegata la procura alle liti del legale della parte ricorrente.
- <https://news.avvocatoandreaiani.it/allegati/cassazione/Cassazione-civile-ordinanza-27154-2021.pdf>

# Cass. 16746 del 14\06\2021 Notifica pec la cui relata è priva di firma digitale. Conseguenze. Validità

- Con l'ordinanza n. 16746/2021, pubblicata il 14 giugno 2021, <https://news.avvocatoandreaani.it/allegati/cassazione/Cassazione-civile-ordinanza-16746-2021.pdf> la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulle conseguenze derivanti dalla notifica di un atto a mezzo pec senza la firma digitale dell'avvocato notificante nella relazione di notifica.

- **IL CASO:** La vicenda riguarda l'impugnazione di una sentenza emessa dalla Corte di Appello che aveva dichiarato inammissibile il gravame per essere stato proposto tardivamente oltre il termine "breve" di trenta giorni, previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrenti dalla notifica della sentenza che era stata eseguita a mezzo PEC.
- L'appellante aveva eccepito la nullità della predetta notifica, deducendo che sulla "relata", non era stata apposta la firma digitale dell'avvocato notificante e che, in via residuale, doveva applicarsi il termine "lungo" di cui al predetto art. 327 c.p.c.
- L'eccezione dell'appellante non veniva accolta dalla Corte territoriale la quale riteneva che la mancanza della firma digitale del difensore nella relata di notificazione non rilevasse ai fini della validità di essa.
- La Cassazione rigetta il ricorso sulla base delle argomentazioni, così sintetizzabili:
-

- 1. in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), "la mancanza, nella relata, della firma digitale dell'avvocato notificante non è causa d'inesistenza dell'atto, potendo la stessa essere riscontrata attraverso altri elementi di individuazione dell'esecutore della notifica, come la riconducibilità della persona del difensore menzionato nella relata alla persona munita di procura speciale per la proposizione del ricorso, essendosi comunque raggiunti la conoscenza dell'atto e, dunque, lo scopo legale della notifica (cfr. Cass. 6518/2017);
- 2. la notificazione a mezzo PEC è un documento diretto inequivocabilmente dalla casella PEC dell'avvocato del ricorrente\notificante a quella del difensore avversario, senza che abbia limitato i diritti difensivi della parte ricevente.

Cass. n. 17968 del 23 giugno 2021  
Mancata lettura del messaggio pec perché  
finito nello «SPAM». Conseguenze. Validità  
della notifica. Rigetto opposizione tardiva

- Con la sentenza in questione la Suprema Corte è intervenuta, tra l'altro, sulla possibilità **di invocare la non conoscenza e/o non conoscibilità della notificazione** degli atti a mezzo PEC da parte del destinatario se la PEC di notifica giunge nella casella di posta indesiderata (spam) di questi, ammonendo circa gli obblighi da osservare da parte del soggetto abilitato esterno ed i requisiti della casella PEC.



- La questione controversa:

**L' ammissibilità dell'opposizione tardiva del decreto ingiuntivo notificato a mezzo PEC** (ai sensi dell'art. 3bis L n. 53/1994) sul presupposto che la **PEC** di notifica era stata ricevuta nella cartella di posta indesiderata (“contrassegnata come spam”) ed eliminata dal destinatario (nella specie segretaria amministrativa della società addetta alla ricezione), senza preventiva consultazione/lettura per “timore di danni al sistema informatico aziendale” (già subito in passato).

- Più in particolare, come si legge in sentenza, con il secondo motivo il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 647 e 650 c.p.c. perché la Corte di Appello di Bologna (che aveva confermato il giudizio di rigetto dell'opposizione reso dal Tribunale in primo grado) non avrebbe considerato che l'addetta alla ricezione della P.E.C, già a conoscenza di una precedente aggressione virale del sistema informatico della ricorrente, era stata costretta ad eliminare la notificazione via P.E.C. del decreto ingiuntivo non opposto, al solo fine di evitare il ripetersi di una simile dannosa situazione.
- Tale inevitabilità della scelta dell'addetta alla ricezione P.E.C. integrava gli estremi di quella **forza maggiore** che avrebbe consentito di giustificare l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.”

- Il DM 44/2011 pone a carico del “soggetto abilitato esterno privato” (nella definizione di cui all’art. 2, co. 1 lett. m.3 DM cit. vale a dire “i difensori delle parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice”) **una serie di obblighi necessari per garantire il corretto funzionamento della casella di Posta Elettronica Certificata** e, di conseguenza, della regolare ricezione dei messaggi di posta elettronica da parte del suo titolare (soggetto abilitato esterno privato).
- In particolare, questi è tenuto a:
  - **dotarsi di software antivirus** idonei a monitorare tutti i messaggi di posta elettronica e posta certificata e verificare l’assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza, e **software antispam** in grado di prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati;
  - **conservare**, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia;
  - munirsi di una casella di posta elettronica certificata che deve disporre di **uno spazio disco minimo** definito nelle specifiche tecniche di cui all’articolo 34 dello stesso DM 44/2011 (1 gigabyte)
  - dotarsi di **servizio automatico di avviso dell’imminente saturazione della propria casella** di posta elettronica certificata e a verificare l’effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione.

- Secondo la Corte, nel caso di specie, i giudici di merito avevano correttamente applicato le suddette norme e giustamente rilevato che il ricorrente non aveva adottato soluzioni idonee a scongiurare virus nelle **email e PEC** in entrata, né una procedura organizzativa ed operativa “alternativa a quella della mera ed immediata eliminazione del **messaggio PEC** nel cestino, una volta classificato dal computer come spam”, in grado di trattare diversamente **messaggi PEC** chiaramente riferibili ad una notifica eseguita ai sensi della legge n. 53/1994 “la cui rilevanza è nota a chi professionalmente può essere destinatario di comunicazione a mezzo P.E.C.”.

***Grazie dell'attenzione***  
***Avv. Andrea Deangeli***

